

- (7) Tali ripercussioni sono state confermate dalla Commissione nella conclusione intermedia del procedimento antisovvenzioni nell'agosto 2012, come comunicato alle parti interessate. La domanda contiene pertanto elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione.

D. PROCEDURA

- (8) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (9) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. REGISTRAZIONE

- (10) Nonostante l'accertamento del sovvenzionamento compensativo e del conseguente pregiudizio materiale arrecato all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), vale a dire tra il 1^o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, la Commissione ha deciso di non adottare dazi compensativi provvisori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, in quanto è stato stabilito, a titolo provvisorio, che il principale regime di sovvenzioni in vigore durante il periodo dell'inchiesta era cessato, nel senso che nel momento in cui le misure provvisorie sarebbero state imposte esso non conferiva più un vantaggio. Tuttavia, esistono prove del fatto che gli Stati Uniti potrebbero ripristinare, nei prossimi mesi e con effetto retroattivo, tale regime di sovvenzioni principale risultato compensabile. Qualora ciò accadesse, la Commissione ritiene che essa avrebbe avuto diritto di adottare (ed eventualmente riscuotere) dazi compensativi provvisori nell'ambito della presente inchiesta. Per tutelare i diritti dell'Unione europea in tali circostanze particolari la Commissione ha pertanto deciso di procedere come segue.
- (11) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione in modo che, all'occorrenza, possano essere applicate alle importazioni in questione misure con effetto retroattivo a decorrere dalla data di registrazione. Qualora gli Stati Uniti reintrodussero il principale regime di sovvenzioni con effetto retroattivo, la Commissione intende proporre al Consiglio di riscuotere dazi definitivi sulle importazioni soggette a registrazione. Se, nella fase definitiva, la Commissione è convinta che gli Stati Uniti non abbiano intenzione di agire nel modo summenzionato, la Commissione intende proporre al Consiglio che tali importazioni soggette a registrazione non siano soggette ad alcun dazio aggiuntivo derivante dalla presente inchiesta antisovvenzioni.

- (12) L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati definitivi dell'inchiesta antisovvenzioni. L'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di sovvenzione constatato finora, vale a dire a 108 EUR per tonnellata di bioetanolo puro ⁽¹⁾.

- (13) Affinché la registrazione sia sufficientemente efficace in vista dell'eventuale riscossione retroattiva di un dazio antisovvenzioni, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (tenore di bioetanolo).

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (14) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta antisovvenzioni saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 e 3824 90 97 67) e originario degli Stati Uniti d'America. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Denominato anche E100.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

